



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Puglia e Basilicata

Bari, data e numero della segnatura di
protocollo elettronico

**PROVVEDIMENTO DI: RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE E ATTI DI GARA;
ANNULLAMENTO PARZIALE ATTO PROT. N. 12308 DEL 11/07/2023 E
OPERAZIONI DI GARA; RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE**

**PROCEDURA APERTA - AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 - PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA, SELEZIONE, TRASPORTO E
SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PRESENTI NEL COMPENDIO DI PROPRIETA'
DELLO STATO DENOMINATO "TORRE TRESCA" SITO IN BARI - SCHEDA PATRIMONIALE
BAB0342.**

CUP: G97B20002810001 – CIG 99483706A1

Importo del servizio € 4.761.412,99.

**IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE REGIONALE PUGLIA E
BASILICATA DELL'AGENZIA DEL DEMANIO**

PREMESSO CHE

con atto prot. 2023/12308 del 11/07/2023, la scrivente, quale stazione appaltante, ha adottato la determina a contrarre per la procedura in oggetto;

il responsabile unico del progetto (RUP) ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 era stato precedentemente individuato nella persona dell'ing. Angelo Labellarte, funzionario della scrivente;

il valore stimato dell'appalto, determinato in parte a corpo e in parte a misura, è di euro quattromilionisettecentosessantunomilaquattrocentododici virgola novantanove (€ 4.761.412,99), oltre IVA, di cui € 22.129,95 quali oneri della sicurezza ed € 688.041,56 quale costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso;

il bando di gara è stato pubblicato sulla GUEE n. 2023/S 134-427803 del 14/07/2023 e sulla GURI n. 81 del 17/07/2023 nonché su quattro quotidiani, di cui due a tiratura nazionale e due a tiratura locale;

ai sensi dell'art 108, comma 3, del D.lgs. 36/2023, attesa la natura standardizzata del servizio e l'incidenza del costo della manodopera inferiore alla soglia prevista dall'art 2 comma 1 lettera e) dell'allegato I.1 del Codice, è stato possibile utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso;

ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 36/2023, sono stati individuati i seguenti requisiti di partecipazione:

a) requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., art. 212 e regolato dal D.M. Ambiente n. 120 del 03/06/2014, alle categorie e classi riportate di seguito:

Categoria	Declaratoria	Classe
4	Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi	c) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
5	Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.	f) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
9	Bonifica di siti	b) fino a € 9.000.000,00
10A	Bonifica dei beni contenenti amianto	e) fino a € 200.000,00

- attestazione circa il possesso della dichiarazione dei proprietari o gestori di due o più impianti di smaltimento disponibili a ricevere le seguenti tipologie di rifiuti, per un volume stimato di circa 13.600 mc, corrispondenti in peso ad una stima di 23.500 tonnellate;

CER	Descrizione
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
15 01 02	Imballaggi di plastica

b) requisiti di capacità economica e finanziaria:

- fatturato globale, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, almeno pari € 7.150.000,00, IVA esclusa

c) requisiti di capacità tecnica e professionale:

- essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, rilasciata da organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzato, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG12 classifica III-BIS;
- essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, rilasciata da organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzato, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OS25 classifica I;
- dimostrare di aver eseguito nel triennio precedente alla data di indizione della procedura di gara almeno due servizi analoghi a quello oggetto di affidamento con enti pubblici o privati, di importo complessivo non inferiore all'importo posto a base di gara pari ad € 4.761.412,99;

il termine per la presentazione delle offerte attraverso la Piattaforma Consip-ASP, era fissato alle ore 12:00 del giorno 25/08/2023;

con atto prot. 13905 del 7/8/2023, pubblicato in pari data, il RUP ha fornito chiarimenti in risposta ai quesiti pervenuti;

al quesito n. 7 del predetto atto veniva chiesto quanto segue *“stante a quanto indicato nella tabella 3) del punto 9.1.b) – pagina 17 – del disciplinare di gara, si chiede di specificare se la classe richiesta per la categoria 5 “raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi” sia la classe F (inferiore a 3.000 tonnellate) o la classe C (superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate)”*;

a tale quesito è stata fornita la seguente risposta sempre nell’atto citato: *“Con riferimento alla categoria 4 e 5 è richiesta la classe di riferimento c) come chiaramente riportato nella descrizione della stessa”*, risolvendo, in tal modo, la perplessità derivante dall’errore materiale presente nel Capitolato Speciale d’Appalto (poi reiterato nel Bando di Gara e negli allegati) e consistente nella richiesta, alla tabella art. 4, comma 2, della categoria 5, classe f) con descrizione riferita, invece, alla classe c);

con determina prot. 14857 del 30/08/2023 si è provveduto alla nomina del seggio di gara per la valutazione delle offerte e la verifica della documentazione di gara;

nel corso delle sedute del 30/08/2023, del 05/09/2023 e del 08/09/2023 è stata esaminata la documentazione amministrativa delle offerte pervenute ed attivati i soccorsi istruttori risultati necessari;

non sono, invece, state aperte le offerte economiche che, pertanto, sono rimaste chiuse e segrete;

nel corso della procedura il RUP, anche a seguito delle valutazioni successive all’esame della documentazione amministrativa e dopo l’attivazione dei soccorsi istruttori, ha rilevato un’effettiva possibile incongruenza tra gli elaborati progettuali e il requisito di iscrizione all’ANGA, interpretato come riferito alla categoria 5 – classe c) e non classe f);

con pec prot. n. 16572 del 22/09/2023 il RUP ha richiesto un chiarimento all’ing. Antonella Lomoro in qualità di capogruppo del RTP al fine di dissipare la discordanza;

con nota acquisita al protocollo di questo ufficio prot. n. 16574 del 22/09/2023, l’ing. Antonella Lomoro in qualità capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti (RTP), a suo tempo incaricato a seguito di apposita procedura di affidamento dei *“servizi tecnici di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di direzione dell’esecuzione del contratto e contabilità delle opere afferenti l’intervento di bonifica e rimozione dei rifiuti presenti presso il compendio demaniale denominato Torre Tresca sito in Bari - Scheda patrimoniale BAB0342”*, ha rappresentato che il capitolato speciale d’appalto dal medesimo redatto in esecuzione del suddetto incarico conteneva effettivamente l’erronea descrizione della classe f) della categoria 5 nella tabella art. 4, comma 2, del CSA relativa all’iscrizione ANGA e che il requisito di idoneità professionale da richiedersi in base al progetto è la classe f) *“inferiore a 3.000 tonnellate”* della categoria 5;

con la medesima nota l’ing. Antonella Lomoro, capogruppo del RTP, ha trasmesso il capitolato speciale d’appalto revisionato;

il requisito richiesto, come erroneamente interpretato dalla risposta al quesito n. 7, risulta quindi essere più stringente di quanto necessario per l’esecuzione dell’appalto, non

proporzionato, con conseguente restrizione della concorrenza e dell'accesso al mercato degli interessati;

VISTI

l'art. 65 del Decreto Legislativo n. 300 del 30.07.1999;

le disposizioni rilevanti del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 (di seguito anche "codice") con i correlativi atti di normazione secondaria, quelli di regolazione ed indirizzo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC");

le disposizioni rilevanti del D.lgs. 31/03/2023 n. 36 (di seguito anche "Codice");

la L. del 7 agosto 1990, n 241;

il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 12.10.2021, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 26.11.2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 17 dicembre 2021;

la Determinazione n. 98 del 17 dicembre 2021 con la quale sono stati nominati i responsabili apicali;

la Determinazione n. 105 del 5 aprile 2023 con la quale è stato aggiornato il modello organizzativo delle Direzioni Territoriali;

la Determinazione n. 106 del 12 luglio 2023 con la quale sono state aggiornate le competenze e i poteri delle strutture centrali e territoriali;

la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 5 del 11 gennaio 2023 con tutti i riferimenti giurisprudenziali ivi citati;

CONSIDERATO CHE

alla luce di quanto in permessa rappresentato, nella determina a contrarre, nel bando di gara e relativi allegati e nel capitolato speciale d'appalto, è errata la descrizione della classe f) della categoria 5 nella tabella relativa ai requisiti di idoneità professionale afferenti l'iscrizione ANGA in quanto la tabella corretta risulta la seguente:

Categoria	declaratoria:	Sottocategoria	Classe
4	Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi	c) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate	
5	Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi	f) inferiore a 3.000 tonnellate	
9	Bonifica di siti	b) fino a € 9.000.000,00	
10A	Bonifica dei beni contenenti amianto	e) fino a € 200.000,00	

sempre alla luce di quanto in premessa rappresentato, il chiarimento in riscontro al quesito n. 7 dell'atto prot. 13905 del 7/8/2023, ha inciso sugli operatori potenzialmente interessati a partecipare alla gara in senso restrittivo;

per quanto è successivamente risultato dai doverosi approfondimenti svolti dalla stazione appaltante anche a seguito dell'esame della documentazione amministrativa e

in particolare dalla nota del progettista, assunta al prot. 16574 del 22/09/2023, il chiarimento di cui sopra ha interpretato la documentazione di gara nel senso che la stessa avrebbe richiesto un requisito speciale di partecipazione non necessario in relazione all'oggetto dell'appalto o comunque non proporzionato;

la combinazione, quindi, della formulazione perplessa della documentazione di gara a seguito dell'errata formulazione del capitolato speciale e del chiarimento di cui sopra, palesano un effetto potenzialmente distorsivo della concorrenza, non conforme al principio della concorrenza quale funzionale a quello del risultato di cui all'art. 1 commi 1 e 2 del Codice, al principio della fiducia di cui all'art. 2 del Codice, al principio dell'accesso al mercato di cui all'art. 3 del Codice, al principio di buona fede e tutela dell'affidamento di cui all'art. 5 del Codice nonché a principi e disposizioni in ordine ai requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice;

le operazioni di gara conseguenti al suddetto chiarimento si appalesano quindi anch'esse contrastanti con detti principi e disposizioni;

principi e disposizioni sopra richiamate impongono invece la rettifica corrispondente della determina a contrarre e di tutti gli atti e documenti di gara nelle parti interessate dalla formulazione perplessa, l'annullamento dell'atto riportante i chiarimenti prot. 13905 del 7/8/2023 relativamente al quesito n. 7 e di tutte le conseguenti attività ed operazioni di gara; la ripubblicazione dei documenti gara e la conseguente riapertura dei termini per la partecipazione alla stessa;

sussiste altresì l'interesse della stazione appaltante a procedere a detta rettifica, annullamento e riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, in relazione alla necessità di mantenere le attività della medesima in sintonia con i principi della buona fede e della tutela dell'affidamento, di svolgere quanto necessario e possibile per evitare aggravii di contenzioso con possibili ripercussioni sul conseguimento del risultato di interesse pubblico perseguito, di consentire la massima partecipazione possibile o comunque la possibilità di partecipazione;

gli operatori che hanno già presentato l'offerta potranno ripresentarla, se ritenuto, senza pregiudizio della possibilità dei medesimi di partecipare alla gara ed anzi con possibilità di partecipare anche singolarmente, ove ritenuto; per gli offerenti che avevano fatto ricorso agli strumenti all'uopo previsti al fine di raggiungere il requisito maggiore di cui al chiarimento;

per esigenze di preservare la segretezza circa gli offerenti sino al termine di scadenza della presentazione delle offerte, non è possibile preservare le domande di partecipazione e le offerte già presentate, con la conseguenza che, ove gli operatori che hanno già formulato le offerte intendano partecipare alla gara, devono ripresentare le medesime secondo le modalità previste dalla documentazione di gara rettificata, alla luce delle mutate condizioni di gara, tenuto conto che anche le precedenti offerte economiche non sono state aperte e, quindi, sono rimaste, segrete;

atti e documentazione di gara rettificati, secondo il principio del *contrarius actus*, devono essere ripubblicati con le stesse forme e modalità degli atti da rettificare e inoltre, sempre in considerazione delle posizioni dei soggetti che hanno già presentato le offerte, vanno comunicati personalmente a ciascuno dei suddetti operatori, ai quali va altresì comunicato singolarmente il presente provvedimento;

sempre in considerazione degli interessi degli operatori che hanno già formulato l'offerta, ove gli stessi intendano partecipare nuovamente alla gara, la stazione appaltante ritiene di considerare valide le garanzie provvisorie già stipulate e il versamento del contributo ANAC già effettuato, che potranno quindi essere ripresentati con la eventuale nuova offerta, ferma la necessaria sussistenza di presupposti, requisiti ed elementi previsti dalla legge e dal bando di gara;

in relazione alla tempistica del presente atto, la gara su cui incide è ancora in corso di svolgimento, non essendo state aperte le offerte economiche e le criticità alla base del medesimo risultano palesate a seguito dell'esame della documentazione amministrativa e della nota del progettista, acquisita al n. prot. 16574 del 22/09/2023;

l'art 92 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, seppure con riferimento alla proroga dei termini di partecipazione, prevede che vi si debba procedere nell'ipotesi di "*modifiche significative ai documenti di gara*";

la Delibera n. 5 dell'11 gennaio 2023 dell'ANAC prescrive "*in caso di modifiche significative ai documenti di gara, tali da incidere sulla platea degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura, la Stazione appaltante è tenuta alla ripubblicazione degli atti di gara e alla riapertura di tutti i termini previsti dalla lex specialis per la partecipazione, ivi compreso il termine per l'effettuazione del sopralluogo*";

la suddetta Delibera, insieme con i numerosi riferimenti giurisprudenziali ivi richiamati, deve intendersi qui richiamata per quanto di ragione e rilevante, anche ai fini della più completa motivazione del presente provvedimento;

sussistono allo stato, anche in considerazione del tempo trascorso, ragioni di urgenza per l'espletamento della gara in relazione all'oggetto del contratto (rimozione e smaltimento rifiuti) ed alla conseguente necessità di provvedere quanto prima alla rimozione, ma anche in relazione alla necessità di preservare la copertura economica, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 comma terzo del Codice, il termine di riapertura, in conseguenza delle suddette specifiche ragioni di urgenza, potrà essere fissato in giorni 15 giorni, anche tenuto conto delle circostanze di cui all'art. 92 comma 1 del Codice.

Per tutto quanto precede, ai sensi e per gli effetti di disposizioni e principi ivi richiamati e secondo le indicazioni pure richiamate dell'ANAC e della giurisprudenza, nel perseguimento del pubblico interesse affidato

DETERMINA

che la narrativa in premessa specificata si intende parte integrante e sostanziale del presente atto;

di disporre la rettifica della determina a contrarre come da parte motiva fermo il resto, determina che, quindi, già si intende rettificata con il presente atto;

di disporre la rettifica altresì della documentazione di gara in ogni parte in cui viene chiesto agli operatori il requisito di idoneità professionale dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., art. 212 e regolato dal D.M. Ambiente n. 120 del 03/06/2014, secondo quanto sopra specificato, e, quindi, nel senso che vanno richiesti i seguenti requisiti di idoneità professionale dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali:

Categoria	declaratoria:	Sottocategoria	Classe
4	Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi	c) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate	
5	Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi	f) inferiore a 3.000 tonnellate	
9	Bonifica di siti	b) fino a € 9.000.000,00	
10A	Bonifica dei beni contenenti amianto	e) fino a € 200.000,00	

di annullare l'atto prot. n. 13905 del 7/8/2023 nella parte riferita al quesito n. 7, l'atto di nomina del seggio di gara e le attività di gara già svolte e, di conseguenza, di non poter considerare valide le offerte già formulate;

di disporre la ripubblicazione della presente e degli atti di gara, ciascuno secondo il regime applicabile, rettificati, con riapertura dei termini di partecipazione e di ogni altro termine ivi previsto;

di disporre la comunicazione personale della presente e degli atti di gara rettificati a tutti gli operatori che hanno presentato offerta;

di considerare validi le garanzie provvisorie già presentate ed ogni altro versamento già effettuato (salva diversa disposizione normativa) dagli operatori che hanno già presentato l'offerta, fermo che, ove gli stessi intendessero partecipare, dovranno ripresentare l'offerta, secondo le prescrizioni normative e della documentazione di gara rettificata;

di concedere 15 gg naturali e consecutivi per la presentazione delle offerte, in considerazione delle ragioni di urgenza indicate in premessa con conseguente adeguata rimodulazione degli ulteriori termini di gara;

di demandare al RUP tutti gli adempimenti esecutivi o comunque consequenziali al presente atto, secondo le disposizioni applicabili.

Il Direttore Regionale
Antonio Ottavio Ficchi

Il RUP
Ing. Angelo Labellarte

Visto: Il Responsabile Area Tecnica
ing. Davide Ardito

Visto: Il Responsabile UO Servizi Tecnici:
ing. Maria Paternostro

Visto: Il Responsabile Gare e Appalti
avv. Pietro Nicola Zito